

Allegato 1

Modifiche degli Allegati A) e B) della DGR 1536/2020

Allegato A (corvidi)

• **Paragrafo 5**

Il Paragrafo 5 è così sostituito:

“Gli AA.TT.CC. e i titolari degli Istituti privatistici dovranno trasmettere apposita relazione tecnica entro il 30 novembre di ogni anno funzionale per ottenere autorizzazione dalla Regione all’esecuzione del piano di controllo per l’intero anno solare successivo alla data di presentazione della predetta relazione a valere dal 2023.

La relazione dovrà riportare:

- Indicazione delle misure di prevenzione che dovranno essere adottate in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 4;
- il consuntivo dell’attività di controllo realizzata nell’anno precedente, con i dati di dettaglio riferiti alle tecniche di controllo adottate, così come previsto al successivo paragrafo 5.3.7;
- i risultati dei censimenti, eventualmente eseguiti, come previsto al successivo paragrafo 5.1;
- indicazione dell’area di intervento, tra quelle individuate al successivo paragrafo 5.2;
- indicazione delle tecniche di intervento che si intendono adottare, con descrizione delle modalità operative, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 5.3”

• **Paragrafo 5.2 - Area di intervento**

Al paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

“L’area di intervento descritta nel presente paragrafo è estesa ai siti di nidificazione del Fratino (*Charadrius alexandrinus*) e nel raggio di 500 metri dagli stessi. Il controllo dei corvidi potrà essere effettuato tramite cattura con trappola Larsen, nel rispetto delle modalità descritte al paragrafo 5.3.1.”

• **Paragrafo 5.3.3 – Procedura autorizzativa**

Il paragrafo 5.3.3 è così sostituito:

“Gli interventi di controllo numerico dei Corvidi sono autorizzati, a seguito della presentazione della relazione di cui al paragrafo 5, sulla base di apposito atto di approvazione adottato dal Dirigente del Settore Politiche faunistiche venatorie – SDA PU. L’attuazione organizzativa del Piano di controllo è demandata all’A.T.C., per i territori di cui l’ATC è il diretto gestore, ai Titolari delle AFV per i territori di riferimento, mentre la titolarità esecutiva degli interventi rimane sempre in capo alla Polizia Provinciale, che potrà avvalersi delle figure previste dalla normativa vigente.

L’A.T.C. e/o il Titolare delle AFV, ognuno per quanto di competenza, provvederà ad indicare alla Polizia Provinciale:

- nominativi degli Operatori aventi titolo che hanno manifestato la disponibilità a collaborare all'attività di controllo;
- elenco delle trappole con indicazione dei nominativi degli operatori delegati alla gestione delle stesse nonché con indicazione del sito in cui saranno messe in funzione;
- codici degli anelli identificativi assegnati ad ogni Operatore da applicare alla zampa degli animali utilizzati come richiamo.

La collaborazione degli Operatori ad effettuare gli interventi di controllo dei corvidi verrà formalizzata mediante l'adozione del seguente iter:

- sottoscrizione, per accettazione, di protocollo operativo da parte di ogni Operatore coinvolto negli interventi;
- qualora l'Operatore non dovesse attenersi alle norme procedurali, verrà prevista la revoca dell'incarico, anche su segnalazione dell'ATC, così come refertato dagli agenti di Polizia Provinciale.

Al termine delle attività di controllo il personale addetto al coordinamento degli interventi comunica il consuntivo dell'attività svolta all'A.T.C. al Titolare dell'AFV che provvede all'archiviazione dei dati.

La scheda di uscita deve pertanto contenere i seguenti dati:

- n° di mezzi di prevenzione installati;
- n° di capi abbattuti e forma di controllo
- nominativi dei coadiutori coinvolti in ciascun intervento;
- data, ora e località d'intervento;
- firma da parte dell'Agente di Polizia Provinciale che coordina il personale coinvolto."

Allegato B (volpe)

• Paragrafo 4

Il quinto capoverso è così sostituito:

“Gli AA.TT.CC. e i titolari degli Istituti privatistici dovranno trasmettere apposita relazione tecnica, entro il 30 novembre di ogni anno, funzionale per ottenere autorizzazione dalla Regione all'esecuzione del piano di controllo per l'intero anno solare successivo alla data di presentazione della predetta relazione a valere dal 2023

La relazione dovrà riportare:

- il rendiconto delle attività realizzate secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.4.6;
- I risultati del censimento di volpe, realizzati nella stagione pre e post riproduttiva dell'anno in corso, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 4.1;
- descrizione dei metodi ecologici che si intendono adottare nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 4.2;
- indicazione dell'area di intervento, tra quelle previste al successivo paragrafo 4.3;
- indicazione delle tecniche di controllo che si intendono adottare, con descrizione delle modalità operative, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 4.4”

• Paragrafo 4.4.3. - Procedura autorizzativa e di intervento

Il paragrafo 4.4.3 è così sostituito:

“Gli interventi di controllo numerico della Volpe sono autorizzati, a seguito della presentazione della relazione di cui al paragrafo 4., sulla base di apposito atto di approvazione adottato dal Dirigente del Settore Politiche faunistiche venatorie.

L’attuazione organizzativa del Piano di controllo è demandata all’A.T.C. per i territori di cui l’ATC è il diretto gestore, ai Titolari delle AFV per i territori di riferimento, mentre la titolarità esecutiva degli interventi rimane sempre in capo alla Polizia Provinciale, che potrà avvalersi delle figure previste dalla normativa vigente.

L’A.T.C. e/o il Titolare delle AFV, ognuno per quanto di competenza, provvederà ad indicare alla Polizia Provinciale:

- Nominativo di almeno un Operatore abilitato referente per ciascuna zona di intervento in cui è previsto il controllo con la tecnica “Intervento alla tana”;
- Elenco dei coadiutori, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.4.2., che hanno manifestato disponibilità a collaborare nell’attività di controllo numerico. Tale elenco deve intendersi indicativo, a fini organizzativi degli interventi, e pertanto non limitativo rispetto agli aventi titolo che giornalmente possono essere reclutati nelle azioni di controllo;
- Elenco delle trappole con l’indicazione sia del sito in cui saranno posizionate che dei nominativi degli Operatori delegati alla gestione.

La collaborazione degli Operatori ad effettuare gli interventi di controllo di volpe verrà formalizzata mediante l’adozione del seguente iter:

- per quanto attiene all’attività di controllo con la tecnica di “Intervento alla tana”, secondo le modalità indicate nel paragrafo di riferimento (4.4.1 punto 1). Considerando che viene previsto che la Polizia Provinciale possa indicare un delegato a sovrintendere e gestire l’intervento, in tal caso l’operatore, che dovrà essere in possesso della qualifica di Carabiniere forestale in possesso di licenza di caccia o di Guardia Venatoria Volontaria (L.R. 7/95, art. 37), sarà delegato per iscritto direttamente dagli agenti di Polizia provinciale;
- sottoscrizione, per accettazione, di protocollo operativo da parte di ogni Operatore coinvolto negli interventi;
- qualora l’Operatore non dovesse attenersi alle norme procedurali verrà prevista la revoca dell’incarico, anche su segnalazione dell’ATC, così come refertato dagli agenti di Polizia Provinciale.

Al termine delle attività di controllo il personale addetto al coordinamento degli interventi (agenti di polizia provinciale o operatori delegati), comunica il consuntivo dell’attività svolta all’A.T.C./al Titolare dell’AFV che provvede all’archiviazione dei dati.

La scheda di uscita deve pertanto contenere i seguenti dati:

- n° di mezzi di prevenzione installati;
- n° di capi abbattuti e forma di controllo
- nominativi dei coadiutori coinvolti in ciascun intervento;
- data, ora e località d’intervento;
- firma da parte dell’Agente di Polizia Provinciale che coordina il personale coinvolto.”